

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Franca COLELLA



Allegato "A" alla delib. CC n° 34 del 3 LUG 2012

Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

Ripartizione Tecnica - LL.PP. / AMBIENTE
Il Funzionario 4° Sezione

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE TEMPORANEE RUMOROSE E DEI CANTIERI EDILI**

Art. 1 - Campo di applicazione

Sono regolamentate dal presente Titolo i cantieri edili, stradali ed assimilati e le manifestazioni estive e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo, per il periodo **dal 01.06.2012 al 30.09.2012**:

- a) spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
- b) feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
- c) luna park temporanei;
- d) manifestazioni sportive all'aperto;

Art. 2 Cantieri Edili, stradali ed assimilati

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati è svolta nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'esecuzione di lavori particolarmente rumorose (ad es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru etc.) deve essere limitata ai seguenti orari:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| - mattina | dalle ore 08.00 alle ore 13.00 |
| - pomeriggio | dalle ore 16.00 alle ore 19.00 |



Art. 3 - Manifestazioni estive e spettacoli a carattere temporaneo/mobile - Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, della Legge Regionale n° 23/2007 e dei "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico" così come definite all'art. n° 2 comma 2 della Delibera di G.R. n° 770/2011, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le manifestazioni nel regime di deroga devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori.

Tabella 1

<i>Tipologia Manifestazione</i>	Limite in Facciata edifici esposti LAeq (dBA) (a 1 mt dalla stessa)	Limite per il DPCM 215/99 LAeq (dBA)	Limite per il DPCM 215/99 LASmax (dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso (escluso le strutture dedicate)	70	95	102
All'aperto di particolare richiamo (*)	85	95	102

(*) = Manifestazioni Comunali o con il Patrocinio del Comune

3. Tutte le attività di cui all'art. 1 nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia, bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore



09:00 alle ore 24:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda dovrà essere inviata per conoscenza all'ARTA.

6. Il Comune, ad integrazione della richiesta, richiede la predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da parte del richiedente a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali per le manifestazioni che non siano in condizioni di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 db(A) e che comunque non superino 85 db(A) sul quale si dovrà procedere ad un parere ARTA e ASL.

7. Per le manifestazioni previste in aree sensibili e protette (es. presenza di un ospedale, ecc...) di cui alla Classificazione Acustica Comunale adottata, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una Valutazione Acustica Previsionale da parte del richiedente a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali. In tali aree è comunque fissato il limite massimo di 60 dB(A) in facciata degli edifici sensibili.

8. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Art. 4 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Le attività di cui all'art. 1 vanno autorizzate preferenzialmente nelle aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale all'art. n° 4 comma 9 del piano in adozione. In dette aree possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore le attività per un massimo di n° 12 giorni complessivi nell'arco del mese con limite orario alle ore 03.00 a.m..



2. Le predette attività potranno essere autorizzate anche in siti diversi e non compresi nell'elenco di cui all'art. 4 comma 9 del piano di classificazione acustica in adozione secondo le modalità indicate al successivo articolo n° 5.

Art. 5 - Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 autorizzate in siti diversi da quelli individuati sono caratterizzate come da Tabella 2:

Tabella 2

<i>Tipologia Manifestazione</i>	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per temporaneità per ogni sito (esercizio)	Limite orario cessazione evento
All'aperto	6 h	10	Ore 03.00 a.m.
Al chiuso (escluso le strutture dedicate)	6 h	1	Ore 03.00 a.m.
Discoteche all'aperto o intrattenimenti danzanti	6h	4	Ore 03.00 a.m.
Piani bar, ristoranti, gelaterie	6 h	8	Ore 03.00 a.m.

2. Al di fuori degli orari indicati in Tabella 2 le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore devono rispettare i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

3. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di due giorni consecutivi, nei successivi **cinque (5) giorni** non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

4. Per le manifestazioni previste in aree sensibili, protette ed attive di cui alla Classificazione Acustica Comunale in adozione, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una Valutazione Acustica Previsionale da parte del richiedente a firma



di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali. In tali aree è comunque fissato il limite orario massimo **alle ore 24.00**.

5. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Art. 6 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Fatto salvo quanto previsto agli articoli n° 650 e 659 del C.P. per le violazioni al presente Regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative ai sensi della Legge n° 447/95 e L.R. n° 23/2007:

1. Ai titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c della L.R. 23/2007, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 3 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. R. 23/2007.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con



l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.